

**VILLA SERENA S.P.A.****Relazione sulla Gestione al 31/12/2016**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	GALBIATE
<b>Codice Fiscale</b>	02600960138
<b>Numero Rea</b>	LECCO293117
<b>P.I.</b>	02600960138
<b>Capitale Sociale Euro</b>	13.135.000,00 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	873000
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Signori Azionisti

l'esercizio chiude con un risultato positivo di €. 21.894 . L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di €. 22.679

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dall'esigenza di ottenere maggiori informazioni sulle novità recate dal Testo Unico sulle partecipate D.Lgs. 175/2016 e dalla modifica introdotta con il D.Lgs 139/2015 e la conseguente revisione dei principi contabili nazionali avvenuta il 22 dicembre 2016 a cura dell'Organismo Italiano di Contabilità.OIC.

### Andamento della gestione

L'attività della RSA gestita tramite concessione dalla KCS Caregiver Cooperativa Sociale è proseguita positivamente, pur perdurando la fase recessiva dell'economia nazionale; evidentemente i servizi offerti e le tariffe applicate hanno permesso di mantenere un alto indice di copertura dei posti letto

Anche la positività del risultato d'esercizio in capo alla nostra Società è dovuta alla politica di contenimento dei costi a tutti i livelli, cercando ove possibile la scelta più economica.

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.

<b>Conto Economico Riclassificato</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Ricavi delle vendite	100.624	100.360
Risultato dell'area accessoria (altri ricavi meno oneri diversi di gestione)	1.003.828	1.019.983
<b>Valore della produzione operativa</b>	<b>1.104.452</b>	<b>1.120.343</b>
Costi esterni operativi	98.379	95.666
<b>Valore aggiunto</b>	<b>1.006.073</b>	<b>1.024.677</b>
Costi del personale	985.247	1.004.051
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>20.826</b>	<b>20.626</b>
Ammortamenti e accantonamenti	800	915
<b>Risultato Operativo</b>	<b>20.026</b>	<b>19.711</b>
Risultato dell'area finanziaria	3.806	5.308
<b>Ebit normalizzato</b>	<b>23.832</b>	<b>25.019</b>
Risultato dell'area straordinaria	0	0
<b>Ebit integrale</b>	<b>23.832</b>	<b>25.019</b>
Oneri finanziari	0	0
<b>Risultato lordo</b>	<b>23.832</b>	<b>25.019</b>
Imposte sul reddito	1.938	2.340
<b>Risultato netto</b>	<b>21.894</b>	<b>22.679</b>

<b>Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Margine primario di struttura	530.525	507.830
Quoziente primario di struttura	1,04	1,04
Margine secondario di struttura	1.244.975	1.181.428
Quoziente secondario di struttura	1,10	1,09

<b>Indici sulla struttura dei finanziamenti</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Quoziente di indebitamento complessivo	0,07	0,07
Quoziente di indebitamento finanziario	0	0

<b>Stato Patrimoniale per aree funzionali</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>IMPIEGHI</b>		
Capitale Investito Operativo	14.345.152	14.252.442
- Passività Operative	989.141	924.864
Capitale Investito Operativo netto	13.356.011	13.327.578
Impieghi extra operativi	905	7.443
<b>Capitale Investito Netto</b>	<b>13.356.916</b>	<b>13.335.021</b>
<b>FONTI</b>		
Mezzi propri	13.356.916	13.335.021
Debiti finanziari	0	0
<b>Capitale di Finanziamento</b>	<b>13.356.916</b>	<b>13.335.021</b>

<b>Indici di redditività</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
ROE netto	0,16 %	0,17 %
ROE lordo	0,18 %	0,19 %
ROI	0,17 %	0,18 %
ROS	23,68 %	24,93 %

<b>Stato Patrimoniale finanziario</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>ATTIVO FISSO</b>	<b>12.826.391</b>	<b>12.827.191</b>
Immobilizzazioni immateriali	0	500
Immobilizzazioni materiali	12.826.391	12.826.691
Immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.519.666</b>	<b>1.432.694</b>
Magazzino	0	0
Liquidità differite	380.242	383.711
Liquidità immediate	1.139.424	1.048.983
<b>CAPITALE INVESTITO</b>	<b>14.346.057</b>	<b>14.259.885</b>
<b>MEZZI PROPRI</b>	<b>13.356.916</b>	<b>13.335.021</b>
Capitale Sociale	13.135.000	13.135.000
Riserve	221.916	200.021
<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>	<b>714.450</b>	<b>673.598</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>274.691</b>	<b>251.266</b>
<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>14.346.057</b>	<b>14.259.885</b>

<b>Indicatori di solvibilità</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Margine di disponibilità (CCN)	1.244.975	1.181.428
Quoziente di disponibilità	553,23 %	570,19 %
Margine di tesoreria	1.244.975	1.181.428
Quoziente di tesoreria	553,23 %	570,19 %

La gestione della RSA Villa Serena risulta, dal 1 gennaio 2014, affidata in concessione alla KCS Caregiver Cooperativa sociale fino al 31 dicembre 2035 in virtù del contratto stipulato in data 20 luglio 2013 e registrato a Merate il 26 luglio 2013.

Si riportano, di seguito, alcuni indicatori, comunicati dal Concessionario e relativi alla gestione degli ospiti nei 182 posti letto contrattualizzati, oltre ai 2 posti letto accreditati:

- Ospiti presenti al 31/12/2015 n° 182
- Ospiti presenti al 31/12/2016 n° 182
- Ospiti ammessi nell'anno 2016 n° 65
- Ospiti deceduti nell'anno 2016 n° 42
- Ospiti dimessi nell'anno 2016 n° 21
- Giornate di assistenza erogate n° 66.287
- % copertura dei posti letto **99.51%**

### Comune di provenienza ospiti presenti/entrati/dimessi dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Comuni NON soci (ATS Monza e Brianza, distretto di Lecco)

Airuno	3 di cui 1 residenzialità aperta
Barzanò	3
Bellano	1
Bosisio Parini	1
Brivio	1
Calco	3
Calolziocorte	14 di cui 1 residenzialità leggera
Casatenovo	5
Cassago Brianza	3
Castello di Brianza	3 di cui 1 residenzialità aperta
Cernusco Lombardone	2
Colle Brianza	2 di cui 1 residenzialità aperta e 1 residenzialità leggera
Cremona	1
Dervio	1
Garlate	1
Imbersago	1
La valletta Brianza	1
Lecco	49 di cui 1 residenzialità leggera
Lierna	1
Lomagna	2
Merate	2
Missaglia	3
Molteno	1
Montevecchia	1
Olgiate Molgora	6 di cui 1 residenzialità leggera
Oliveto lario	1
Osnago	2
Pasturo	1
Rogeno	1
Rovagnate	1
Sirone	3
Torre de busi	2
Tremenico	1
Valgrehentino	2
Vercurago	1
Verderio	1
<b>TOTALE</b>	<b>127</b>

## Comuni NON soci (escluso ATS Monza e Brianza distretto di Lecco)

Almenno san Bartolomeo	1
Arcore	1
Besana in Brianza	1
Biassonno	1
Briosco	1
Busnago	1
Cassano d'Adda	1
Cernobbio	1
Cisano bergamasco	1
Cologno monzese	1 residenzialità aperta
Cornate d'Adda	1
Lipomo	1
Lissone	1
Merone	1
Milano	6
Monza	2
Ornago	1
Osio sotto	1
Renate	1
Rodano	1
Sovico	1
Sulbiate	1
Torre Boldone	1
Usmate velate	1
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>

## Comuni soci (ATS Monza e Brianza distretto di Lecco)

Annone brianza	1
Bulciago	5
Cesana Brianza	1
Costamasnaga	7
Dolzago	2
Galbiate	45 di cui 1 residenzialità aperta e 2 residenzialità leggere
Garbagnate Monastero	4
Malgrate	3
Mandello del lario	3
Nibionno	3 di cui 1 residenzialità aperta
Oggiono	5
Pescate	6 di cui 1 residenzialità leggera
Valmadrera	10
<b>TOTALE</b>	<b>95</b>

## Tipologia degli ospiti presenti al 31/12/2016 distinta per classi SOSIA di gravità/fragilità.

L'attribuzione della classe SOSIA prevede la seguente valutazione della MOBILITÀ, COGNITIVITÀ e COMORBILITÀ degli ospiti (maggiormente grave classe 1)

Mobilità	Cognitività	Comorbilità	Classe
Grave	Grave	Grave	1
		Moderata	2
	Moderata	Grave	3
		Moderata	4
Moderata	Grave	Grave	5
		Moderata	6
	Moderata	Grave	7
		Moderata	8

Utenti tipici RSA Villa Serena 162 p.l.	maschi	femmine	totali	percentuale
Classe 1	17	54	71	44%
classe 2	2	1	3	2%
Classe 3	12	36	48	30%
Classe 4			0	0%
Classe 5	11	14	25	15%
Classe 6	1	0	1	1%
Classe 7	4	10	14	9%
Classe 8				0%
Totale	47	115	162	100%

Nucleo Alzheimer RSA Villa Serena 20p.l.	maschi	femmine	totali	percentuale
Classe 1			0	0%
classe 2			0	0%
Classe 3			0	0%
Classe 4			0	0%
Classe 5	5	13	18	90%
Classe 6		2	2	10%
Classe 7			0	0%
Classe 8			0	0%
totale	5	15	20	100%

**N° 2 posti letto autorizzati e accreditati**

A seguito di richiesta è stato stipulato il contratto con l'ASL di Lecco in data 12/01/2015 per la "RSA aperta" e la "residenzialità leggera" (misura 4 e misura 2 DGR 2942/2014) per i 2 posti letto non contrattualizzati.

Si riportano, di seguito, alcuni indicatori relativi alla gestione degli ospiti nei 2 posti letto autorizzati e accreditati:

• Ospiti presenti al 31/12/2016		n° 2
• Ospiti ammessi dal 01/01/2016 al 31/12/2016		n° 9
○ Residenzialità leggera	n° 9	
• Ospiti deceduti dal 01/01/2016 al 31/12/2016		n° 0
○ Residenzialità leggera	n° 0	
○ RSA aperta	n° 0	
• Ospiti dimessi dal 01/01/2016 al 31/12/2016		n° 5
• Giornate di assistenza erogate		n° 722
• % copertura dei posti letto		<b>98,63%</b>

**Le rette in vigore dal 01/02/2016 e per tutto l'anno 2016 sono state le seguenti:**

• Ospiti RSA	€ 66.00/gg
• Ospiti nucleo Alzheimer e nucleo psicogeriatrico	
○ Ospiti già presenti in struttura	€ 69.00/gg
○ Ospiti entrati in data successiva al 01/02/2016	€ 70.00/gg

**GLI STANDARD ASSISTENZIALI ANNO 2016**

Gli standard assistenziali previsti per l'accreditamento sono:

- 901 min/sett per ospite;
- 1220 min/sett per ospite Nucleo Alzheimer;
- 300 o 500 min/sett per gli ospiti degli alloggi protetti

mentre gli standard dei servizi socio-sanitari per gli ospiti della RSA Villa Serena sono stati i seguenti (consuntivo 2016):

- 1085 min/sett per ospite (n° 164 posti letto)
- 1324 min/sett per ospite Nucleo Alzheimer (n° 20 posti letto)

**ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI "LA CORTE"**

La cooperativa KCS Caregiver, gestisce gli alloggi protetti "la Corte" siti nel compendio immobiliare sede della RSA Villa Serena.

Tali alloggi sono stati autorizzati al funzionamento in data 25/06/2015 per n° 11 posti letto. A seguito di richiesta è stato stipulato in data 07/10/2015 il contratto, con l'ASL di Lecco, per la "residenzialità leggera" (misura 2 DGR 2942/2014)

- presenti al 31/12/2015 n° 11
- presenti al 31/12/2016 n° 11
- ingressi dal 01/01/2016 al 31/12/2016 n° 4
  - di cui ingressi dalla RSA agli alloggi protetti n°1
- dimessi n° 4
  - di cui dimessi in RSA n° 2
- Giornate di assistenza erogate n° 4011
  - Di cui giornate di ricovero ospedaliero n° 15
- % copertura dei posti letto **99.62%**
  
- classificazione utenti al 31/12/2016: 11 utenti aderiscono alla sperimentazione “residenzialità leggera”
  
- standard assistenziali garantiti:
  - profili 1 300 min/sett
  - profilo 2 500 min/sett
  
- rette
  - Monolocale
    - Servizio completo € 1.500,00/mese
    - Servizio con esclusione ristorazione € 1.300,00/mese
  - Monolocale ad uso doppio con altro ospite
    - Servizio completo € 1.400,00/mese
    - Servizio con esclusione ristorazione € 1.200,00/mese
  - Monolocale ad uso doppio con coniuge
    - Servizio completo € 1.350,00/mese
    - Servizio con esclusione ristorazione € 1.150,00/mese

• Tutti gli ospiti hanno sempre usufruito ed usufruiscono del servizio completo che ricomprende: servizi socio sanitari (direzione medica, servizio infermieristico, riabilitativo, ausiliario socio assistenziale, educativo/ricreativo); servizi alberghieri; servizi generali.

## VIGILANZA SULLA RSA VILLA SERENA - ANNO 2016

Durante il corso dell'anno 2016 è stata effettuata n° 1 visita di vigilanza da parte dei N.A.S. di Brescia il giorno 14/09/2016 con esito del controllo positivo per la struttura.

## CUSTOMER SATISFACTION OSPITI RSA VILLA SERENA

Le indagini della *customer satisfaction*, applicate agli ospiti ed ai familiari, rivestono un ruolo di particolare importanza per implementare un processo teso al miglioramento dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie ed alberghiere erogati dalla nostra struttura.

Sono stati distribuiti direttamente dal 08/11/2016 al 28/11/2016 n° 116 questionari e ne sono stati restituiti compilati n° 90, corrispondenti al 78%, questa percentuale, in aumento rispetto allo scorso anno, permette una buona analisi dei dati.

Il campione considerato ha un'età media di 83 anni, è composto prevalentemente da persone di sesso femminile (70%) e la degenza media (22%) è superiore ai 4 anni.

I questionari sono stati prevalentemente compilati dagli ospiti, coadiuvati dai rispettivi famigliari.

### AZIONI MIGLIORATIVE

L'analisi dei dati e dei commenti/proposte poste in calce ai questionari, evidenzia una soddisfazione per i risultati raggiunti, ma induce anche ad intraprendere ulteriori azioni di miglioramento rispetto ai punti di debolezza segnalati. In particolare la struttura si propone di:

- continuare la formazione di tutti gli operatori socio sanitari sui temi riguardanti l'umanizzazione delle cure e la gestione della comunicazione e dei conflitti con ospiti e caregivers;
- migliorare l'organizzazione degli spazi comuni interni ed esterni alla struttura per permettere momenti comuni e spontanei d'incontro fra familiari ed ospiti.

## IL PERSONALE DIPENDENTE DI VILLA SERENA SPA

Il personale dipendente di Villa Serena SpA al 31/12/2016 è costituito da n° **18** unità a tempo pieno e da n° **5** part-time:

- Addetti lavanderia n° 2
- Animatori n° 2
- ASA n° 9
- Capo servizio ASA n° 1
- Direttore Generale n° 1
- Fisioterapisti n° 1
- Impiegati n° 4
- IP n° 2
- Operaio n° 1

Sono cessati dal servizio durante l'anno 2016 i seguenti dipendenti:

- ASA n° 1

Al personale, in distacco al concessionario, sono state irrogate le seguenti sanzioni:

	N° provvedimenti
Richiamo verbale	1
Richiamo scritto	2
Sospensione dal lavoro	1

I dipendenti sottoposti a provvedimenti disciplinari nel 2016 sono:

- N° 3 ASA
- N° 1 IP

Motivazioni delle sospensioni:

- inosservanza di procedura appropriata nella preparazione/somministrazione delle terapie.

Si forniscono infine i seguenti dati riguardanti il personale dipendente:

- n. 0 infortunio denunciato;
- n. 0 giorni di assenza per infortunio;
- n. 102 giorni di assenza per malattia non di competenza Inail;
- n. 0 giorni di assenza per congedo di maternità.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

Gli obiettivi stabiliti per l'anno 2016 sono stati completamente raggiunti mentre quelli previsti per l'anno in corso sono:

- mantenere gli standard organizzativi, gestionali e di servizio per la RSA Villa Serena in essere al 31/12/2016;
- mantenere i servizi previsti dalla DGR 2942 e s.m.i., in particolare della:
  - residenzialità leggera
  - RSA aperta
- attivare eventuali altri servizi che la Regione Lombardia intende effettuare nell'ambito della cronicità;
- continuare la formazione ai lavoratori così come stabilito dalla DGR 2569/2014 sulle tematiche relative all'umanizzazione delle cure, alla comunicazione e alle tecniche di relazione con gli utenti e i caregiver anche rispetto alla gestione dei conflitti.

Come avete visto il 2016 è stato un anno molto impegnativo per tutta la struttura di Villa Serena a cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica -, che tra l'altro prevede degli aggiornamenti e modifiche dello Statuto Sociale è stata indetta una Assemblea Societaria in data 23 dicembre 2016.

Si è dovuto procedere ad indire questa assemblea in quanto l'art. 26 del suddetto decreto prevede al comma 1 che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguino i propri statuti alle disposizioni previste dal decreto entro il 31-12-2016.

Al fine di procedere all'adeguamento statutario si è proceduto prima ad un incontro con il Notaio Dott. Paolo Panzeri ed il nostro consulente Rag. Enrico Panzeri da cui si è provveduto a stilare la bozza che è stata visionata in detta Assemblea.

Dopo un'ampia discussione si è deciso di aspettare i promessi ulteriori interventi legislativi da parte del Governo per meglio puntualizzare la nostra posizione e quella dei Comuni Soci che dovrebbero relazionare la Corte dei Conti sulla loro partecipazione in Villa Serena SpA.

Ad oggi vi è stato solo un decreto di proroga dell'adeguazione degli Statuti al 31 luglio 2017 mentre si è ancora in attesa dei decreti attuativi.

Villa Serena SpA è comunque pronta ad adeguare il proprio Statuto, essendo le modifiche da apportare minimali, sarà nostra cura informarVi sugli sviluppi in materia.

### **Ambiente**

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Vi precisiamo che la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.

Risulta inoltre predisposto ed aggiornato il documento previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società è esposta.

### Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del (limitato) rischio finanziario sono indicate nel seguente prospetto.

Vi precisiamo che, ai fini dell'informativa che segue, non sono stati considerati suscettibili di generare rischi finanziari i crediti e i debiti di natura commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non superiore ai 18 mesi.

Strumenti finanziari	Politiche di gestione del rischio
Crediti finanziari	Non sussistono, in considerazione del fatto che a fine esercizio le operazioni risultano chiuse.
Depositi bancari e postali	Non sussistono rischi
Assegni	Il rischio è gestito attraverso un'attenta politica di selezione dei creditori a cui viene concessa la possibilità di pagare mediante assegni va considerato che le rette sono incassate direttamente dal concessionario KCS.
Denaro e valori in cassa	Non sussistono rischi
Altri debiti	Non sussistono rischi

### Esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari

In merito all'esposizione della società ai rischi in oggetto, Vi precisiamo quanto segue:

#### A) Rischio normativo e regolatorio

Una potenziale fonte di rischio significativa è la costante - e non sempre prevedibile - evoluzione del quadro legislativo e normativo sulla regolamentazione dei servizi pubblici locali.

#### B) Rischi di settore e di dipendenza

I rischi connessi alla realizzazione del piano programma da cui discende la concreta possibilità di proseguire la propria attività risultano in concreto superati con l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva al funzionamento. La continuità aziendale è ora garantita dalla completa realizzazione del piano programma, attuato con la realizzazione dei nuovi reparti Bellavista e Castello. La verifica dei requisiti organizzativi e gestionali è stata effettuata dalla Regione Lombardia in data 27/02/2014, a seguito della voltura dell'accreditamento avvenuta con decreto del 29/01/2014 n. 514.

#### C) Rischi di mercato:

Eventuali variazioni dei tassi di interesse o di cambio sortirebbero i seguenti effetti sul Conto economico e sul patrimonio netto, in quanto:

- la variazione in diminuzione dei tassi potrebbe solamente riflettersi sui proventi derivanti dal reinvestimento della liquidità;
- la società non opera sui mercati esteri e non risulta pertanto esposta ad eventuali rischi di fluttuazione dei cambi;
- gli effetti della crisi economica continuano a persistere incidendo negativamente sulla capacità di spesa delle famiglie italiane, questo aspetto si riflette negativamente anche sulla sostenibilità da parte delle famiglie delle spese per il ricovero e cura delle persone anziane e non autosufficienti.

Peraltro questa tipologia di rischi, con il contratto di concessione, risulta di fatto trasferita in capo al concessionario.

D) Rischi di credito:

Con riferimento ai rischi di credito degli strumenti finanziari:

- non si è reso necessario richiedere garanzie di sorta per le posizioni che configurano un rischio (es. assegni bancari), in considerazione del minimo ammontare di tali entità;
- non sussistono crediti finanziari a lunga scadenza;

E) Rischi di liquidità:

L'impresa non presenta passività finanziarie.

F) Altri rischi relativi all'attivo:

Non si segnalano, invece, elementi di incertezza relativamente alla valutazione di voci dell'attivo, i cui criteri sono debitamente evidenziati nella Nota integrativa.

## **Relazione sul governo societario (art.6 comma 2 D.Lgs. 175/2016)**

### **Premessa**

Con il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", è stata attuata la delega, contenuta negli articoli 16 e 18 della legge n° 124/2015, per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Il testo unico oltre che a disciplinare gli aspetti relativi alla tipologia delle società nelle quali le Pubbliche Amministrazioni possono detenere delle partecipazioni, stabilendo limiti e condizioni della partecipazione pubblica introduce all'art. 6 una serie di principi fondamentali sui quali si basa l'organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico.

### **La contabilità separata**

Con il comma 1 dell' articolo 6 viene previsto che le società a controllo pubblico, allorché svolgano attività economiche, in settori protetti da diritti speciali o esclusivi, contemporaneamente con altre attività svolte in regime di libera economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dalla legge del 10 ottobre 1990, n° 287, articolo 8, comma 2, devono utilizzare sistemi di contabilità separata per le attività che formano oggetto di diritti speciali o esclusivi.

In materia di organizzazione e gestione delle società pubbliche, per quelle in "controllo" pubblico il legislatore richiede alle stesse di offrire un'informazione contabile specifica delle attività oggetto di diritti speciali o esclusivi se condotte unitamente ad altre attività operanti in regime di mercato, prescrivendo l'adozione di sistemi di contabilità separata per ciascuna di esse. In attesa di chiarimenti si ritiene che questo tipo di tenuta contabile, sia da imputare alla specialità del regime giuridico in cui l'impresa pubblica opera. Infatti, ai sensi dell'art. 3 del codice appalti (D.lgs. 50/2016) vengono così definiti:

*III) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;*

*mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.*

Da qui la necessità di offrire una corretta rappresentazione dei ricavi e dei costi proprio perché da riferire ad attività operanti fuori dalle regole dell'economia di mercato, su cui si potrebbero verificare abusi di posizione, quali l'applicazione di tariffe o l'ottenimento di contributi pubblici a copertura di costi maggiori (per finanziare altre attività in perdita o per beneficiarne fiscalmente) o minori (per politiche clientelari) rispetto a quelli realmente sostenuti per l'attività oggetto del diritto speciale o esclusivo.

Nasce dunque l'esigenza di dotarsi di sistemi di contabilità idonei a rilevare, controllare in modo analitico le operazioni di gestione, al fine di una loro corretta rappresentazione in termini di ricavi e di costi conseguiti e sostenuti per l'attività in regime speciale o esclusivo, stabilendo i criteri di imputazione dei costi indiretti non riferibili in modo specifico alle attività destinatarie di diritti speciali.

### **I programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**

Il comma 2 del medesimo articolo, dispone che le società soggette al controllo pubblico adottino, con deliberazione assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

La disposizione del comma 2 è collegata a quella contenuta nell'articolo 14 allorché prevede che, qualora affiorino, nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico debba adottare, senza alcun indugio, tutti i provvedimenti necessari per impedire l'aggravamento della crisi, per limitarne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Infatti l'articolo 14 del D.lgs. n° 175/2016 prevede, espressamente, che le società a partecipazione pubblica siano soggette alla disciplina fallimentare e a quella del concordato preventivo, regolamentando le ipotesi di crisi aziendale.

Il TU Partecipate anticipa in buona sostanza le regole cui parrebbe indirizzarsi anche il legislatore fallimentare, infatti nello schema del disegno di legge si stabilisce il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire adeguati assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale.

In tale contesto la norma si preoccupa di individuare delle precise procedure per prevenire l'aggravamento della situazione di crisi aziendale, per correggerne gli effetti e per eliminarne le cause.

Se nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'articolo 6, comma 2, si rilevano uno o più indicatori della crisi d'impresa, si prevede la possibilità di adottare un piano di risanamento da parte dell'organo amministrativo della società.

Le regole introdotte integrano i sistemi di controllo delle società partecipate non quotate stabiliti dal TU Enti Locali all'art. 147 quater.

Il valore che la norma intende tutelare è quello della continuità aziendale. A tale principio si deve orientare l'organo amministrativo nel compimento delle scelte di gestione e nella valutazione delle poste di bilancio, compiuta appunto secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

L'articolo 2423 bis del codice civile, al comma 1, n. 1), infatti, prevede che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ...".

Nella fase della predisposizione del bilancio d'esercizio, l'organo esecutivo aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'azienda di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

Qualora l'organo amministrativo, nel fare le proprie valutazioni, sia a conoscenza di significative incertezze relative a fatti, presupposti o condizioni che possano determinare il sopraggiungere di gravi dubbi sulla capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate.

La responsabilità della valutazione della esistenza del presupposto della "continuità aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile valutando la capacità dell'impresa di perseguire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Non esistono norme che identificano il concetto di crisi d'impresa, pertanto nel predisporre gli specifici piani per la programmazione della valutazione del rischio di crisi di impresa, si può fare riferimento all'insieme di regole ad uso professionale che aiutano a intercettare lo stato di crisi prima che diventi irreversibile. Ad esempio il CNDCEC ha definito le linee guida sull'informativa e la valutazione della crisi d'impresa identificando i quattro stadi precedenti quello dell'insolvenza irreversibile che possono essere così sintetizzati:

#### *Valutazione degli stadi di crisi aziendale*

	<b>Stadio della crisi</b>	<b>Rilevanza ai fini di eventuali procedure di composizione della crisi</b>	<b>Elementi per l'informativa e la valutazione</b>
1	Incubazione declino-crisi (fase ordinaria fisiologica)	Irrilevante ai fini delle procedure di concordato preventivo liquidatorio e rilevante per altri istituti o concordato preventivo con continuità.	Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan).  Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo principio revisione (ISA Italia) 570.

2	Maturazione declino-crisi (fase straordinaria fisiologica)	Irrilevante ai fini delle procedure di concordato preventivo liquidatorio e rilevante su richiesta del solo imprenditore per altri istituti o concordato preventivo con continuità.	Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan).  Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo principio revisione (ISA Italia) 570.
3	Crisi conclamata-reversibile (fase straordinaria)	Rilevante ai fini del concordato preventivo con continuità e dell'amministrazione straordinaria.  Coincide con questa fase anche la difficoltà finanziaria conclamata.	Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan).  In caso di valutazione da parte di terzi occorre potere accedere a informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa.  Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo principio revisione (ISA Italia) 570.
4	Insolvenza reversibile (fase straordinaria)	Rilevante ai fini del concordato preventivo sia liquidatorio sia con continuità e dell'amministrazione straordinaria.	Rilevabile lo stato di insolvenza con valutazioni di dettaglio preliminari sul bilancio ma con approfondimenti su dati aggiornati e prospettici economico, finanziari e patrimoniali. In caso di valutazione da parte di terzi dell'irreversibilità dell'insolvenza occorre potere accedere a informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa.  Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570 con adozione strumento previsto dall'ordinamento per superamento crisi e recupero continuità aziendale.
5	Insolvenza (irreversibile)	Rilevante ai fini del concordato preventivo liquidatorio, dell'amministrazione straordinaria e del fallimento.	Rilevabile lo stato di insolvenza con valutazioni su dati di bilancio per evidenza degli equilibri patrimoniali.  Per manifestazione esteriore l'inadempimento delle obbligazioni occorre ricorrere a informazioni presso terzi.

Come già evidenziato gli strumenti ad uso professionale a cui fare riferimento ai fini della gestione del rischio di crisi aziendale, sono i seguenti:

- il Principio di revisione (ISA Italia) 570, Continuità aziendale;
- il Principio 11 delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC;
- l'OIC 6, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio.

I tre documenti, da cui non possono discostarsi i processi gestionali e decisionali delle società in "controllo" pubblico, sottolineano l'incertezza che caratterizza l'individuazione di un effettivo "stato di crisi" aziendale soprattutto se lo si intende riferire a informazioni quantitative quali i dati di bilancio.

Al fine di superare questa incertezza, i tre documenti evidenziano la necessità di affiancare sempre informazioni di natura qualitativa (quali ad es.: gli effetti e le prospettive dell'evoluzione normativa, il contenuto dei nuovi contratti di servizio, la puntualità nei pagamenti, il rispetto dei cronoprogrammi degli investimenti, ecc.) ai più immediati dati contabili e di accompagnare la semplice analisi storica dei risultati con un approfondito esame dei piani di azione futuri e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali.

Questi ultimi diventano fondamentali nella definizione dei piani di razionalizzazione delle società (art. 20 T.U.) e della Sezione del DUP riferita alle società partecipate degli enti soci, in quanto la programmazione in ottica sistemica del c.d. gruppo allargato pubblico deve essere ispirata al principio di "coerenza".

Ne consegue che va accordata preferenza alla pianificazione a medio termine, l'unica in grado di rilevare in modo efficace uno stato di crisi, confermandone la definitività o anticipandone gli esiti.

A tal fine occorrerà fare ricorso a stress test in grado di disegnare scenari alternativi che, accanto all'ipotesi prudenziale di base, ipotizzino una potenziale evoluzione peggiorativa delle principali variabili macroeconomiche di settore ed economico-finanziarie d'impresa, facendo sì che il formalismo giuridico lasci il campo all'economia d'azienda.

Pertanto, occorre che le società partecipate, a maggior ragione se controllate, alimentino un sistema informativo in cui i dati quali-quantitativi richiedono una ragionata e complessa disamina endogena che, solo il Revisore legale in primo luogo e subordinatamente il Collegio sindacale (oggi obbligatorio in tutte le società a partecipazione pubblica) possono assicurare.

In considerazione della peculiarità del modello societario in house, i sistemi di valutazione delle crisi di impresa da impiegare non possono basarsi sui soli valori iscritti in bilancio (come nello Z-Score), con l'unico riferimento della sola conoscenza contabile storica, infatti riprendendo il richiamato documento del CNDCEC, il ricorso a questo tipo di informazione può essere fuorviante. Infatti, gli indici di bilancio possono essere "troppo diversi per i vari settori e le classi dimensionali, ed estremamente connessi con le peculiarità del sistema economico-sociale in cui opera l'azienda oggetto di analisi. Inoltre, stanti gli ampi margini di discrezionalità presenti in materia di valutazioni di bilancio, l'introduzione di simili indicatori potrebbe favorire politiche di bilancio estremamente pericolose per i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività aziendale".

Nella valutazione del rischio di crisi di impresa occorre dunque includere, privilegiandole, le prospettive aziendali. Pertanto, in linea con il documento del CNDCEC, occorre garantire l'informazione relativa a:

- "la capacità di ripianare il debito finanziario con i riflessi operativi (che può essere rappresentata dal rapporto tra il MOL e la Posizione Finanziaria Netta aziendale). Non a caso, la letteratura sul tema ha evidenziato come gli indicatori di bilancio che mostrano una maggiore rilevanza nel sottolineare possibili stati di crisi ed eventuali evoluzioni negative verso condizioni di insolvenza appartengono alla categoria di ratio costruiti come rapporto tra autofinanziamento (cash flow, inteso come variazione del capitale circolante netto operativo) e posizione debitoria;
- l'indebitamento potenziale, residuo e prospettico;
- confronto tra la struttura dei costi aziendali ed il punto di pareggio con i ricavi attuali o attesi".

L'analisi permette di cogliere eventuali criticità (ad es.: piani aziendali/industriali che prevedono il raggiungimento del pareggio economico e finanziario mediante incremento delle aliquote tariffarie non ancora approvato dai soci, ecc.).

### **Gli strumenti di governo societario**

Il comma 3 dell'art. 6 del T.U. individua gli strumenti di governo societario ai quali le società in "controllo" pubblico possono fare ricorso. Inoltre, il comma 4 richiama la predisposizione, da parte della stessa società della relazione sul governo societario citata. In quest'ultima si dà atto degli esiti dell'applicazione facoltativa degli strumenti di governo societario quali: i regolamenti interni, l'istituzione dell'ufficio di controllo interno, i codici di condotta e i programmi di responsabilità sociale rivolti a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Laddove la società non intenda avvalersi dei richiamati strumenti deve però darne motivazione sempre nella sopra richiamata relazione.

Il comma 3 dell'art. 6, dunque, individua gli strumenti di governo societario nei seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione

dell'Unione Europea.

Dalla lettura del T.U. si evince che il contenuto minimo della relazione deve garantire la descrizione degli esiti dell'applicazione degli strumenti di governo societario sopra elencati o la motivazione del mancato ricorso agli stessi.

Attraverso la lettura del comma 2 dell'art. 123-bis richiamato, emerge come nella relazione sul governo societario e gli assetti patrimoniali sono presenti anche "le informazioni riguardanti:

- a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;
- b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
- c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
- d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati".

### **La situazione della Villa Serena S.p.A.**

#### **La separazione contabile**

Con riguardo alla separazione contabile il D.Lgs 175/2016 è entrato in vigore il 23 settembre 2016, ad esercizio inoltrato, si ritiene pertanto che i sistemi di rilevazione già in essere, vista la modesta entità economica dei dati di gestione derivanti unicamente dal rapporto di concessione siano idonei ad assolvere il compito di un'adeguata informazione contabile come richiesto dalla normativa nel frattempo intervenuta.

#### **Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**

##### **Organi societari di amministrazione e controllo**

Il sistema di gestione dei rischi d'impresa non potrà prescindere da una valutazione degli attuali assetti di amministrazione e controllo a cui la società risulta sottoposta.

Ad oggi la società risulta amministrata da un Amministratore unico in considerazione dell'entità e complessità dell'attività esercitata.

Al Collegio Sindacale compete invece il controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e delle prassi operative sui procedimenti decisionali degli amministratori (essendo escluso il controllo di merito sull'opportunità e convenienza delle scelte decisionali degli stessi).

Anche la funzione di revisione legale è affidata al medesimo Collegio Sindacale, composto esclusivamente da Revisori Legali a cui compete l'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio, nonché sulla verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Il sistema di controllo delineato dal comma 2 dell'art. 3 del TU Partecipate prevede che per le società per azioni al Collegio Sindacale non può mai essere affidata la funzione della revisione legale. Tuttavia la norma non disciplina gli effetti derivanti dall'entrata in vigore della stessa, sugli incarichi avvenuti legittimamente in epoca anteriore. Tenuto conto che la norma non prevede un termine entro cui la società deve provvedere alla separazione delle due funzioni di controllo, ed inoltre che non risulta ancora emanato il previsto provvedimento di definizione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'art.11 del T.U. partecipate, che i componenti amministrativi e gli organi di controllo devono possedere, si ritiene che sino alla nomina di un revisore legale, il collegio sindacale (in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018) mantenga il diritto dovere di esercitare anche la funzione di revisione legale, essendo costituito esclusivamente da revisori legali, in attesa delle determinazioni che l'assemblea vorrà assumere anche in merito all'adeguamento statutario resosi necessario dall'entrata in vigore del TU Partecipate.

#### **Modello D.Lgs 231/2001- Codice etico e responsabilità amministrativa degli enti**

La società ha incaricato un consulente legale esterno al fine di predisporre il "modello organizzativo 231" con l'adozione del Codice Etico, da porre alla base dello svolgimento dell'attività sociale, con definizione delle modalità di controllo attraverso l'Organismo di Vigilanza.

In considerazione della natura della società occorrerà integrare tale modello organizzativo con il Piano per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità.

Le linee guida emanate dalle competenti Autorità, "in una logica di coordinamento e di semplificazione degli adempimenti" dispongono infatti che "le società integrino il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della società in coerenza con le finalità della legge n° 190 del 2012".

#### **Il modello gestorio dell'*In house providing***

La società rientra nella categoria delle società in house. Dette società sono definite, nel TU Partecipate, dall'art. 2, co. 1, lett. o) come quelle società «sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto». Il successivo articolo 16 stabilisce che: "1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*"

Inoltre il comma 3 dell'art. 16 sancisce l'obbligo che: "*Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto*

*limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”*

La società al fine di dare concreta attuazione al principio del “controllo analogo congiunto”, circostanza in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ha introdotto nel proprio Statuto l'articolo 27, al fine di garantire ai comuni soci il potere di indirizzo e controllo sulla società:

*“... ART.27 Controllo analogo*

*VILLA SERENA S.P.A. è soggetta al controllo analogo dei singoli enti affidanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing.*

*I soci esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle modalità indicate nel contratto di servizio e mediante l'istituzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, di un organismo denominato "Organismo di coordinamento dei soci", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società. In particolare l'organismo di coordinamento dei soci è formato dal rappresentante legale del socio o suo delegato, ciascuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società.*

*L'Organismo di Coordinamento dei soci nominerà tra i propri componenti un Presidente, il quale potrà nominare un segretario, ed un Vice-Presidente.*

*All'Organismo di coordinamento dei soci partecipa di norma il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società o l'Amministratore Unico o suo delegato, per riferire, se richiesto, in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.*

*L'Organismo di coordinamento dei soci al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo:*

*a) Esercita penetranti poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento.*

*b) Indica i nominativi dei rappresentanti degli enti soci da nominare nel Consiglio di Amministrazione o come Amministratore Unico della società, nella composizione prevista dalle disposizioni legislative, dai regolamenti vigenti e dal presente Statuto, comunicando detti nominativi almeno cinque giorni prima della Assemblea dei soci convocata per la nomina.*

*c) Riceve copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi pubblici affidati; può chiedere chiarimenti al Presidente o all'Amministratore Unico ed ai dirigenti ed impartire direttive od atti di indirizzo.*

*d) Riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza la documentazione relativa ai seguenti atti:*

*1) bilancio d'esercizio;*

2) bilancio intermedio riferito alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con l'illustrazione del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione;

3) documento previsionale e programmatico per l'esercizio successivo, con la definizione delle linee guida per la formazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dalla società, qualora non soggetti a determinazione per legge.

La documentazione necessaria per l'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci al compimento degli atti da parte dell'Organo Amministrativo di cui al precedente articolo 22.

Gli atti ed i documenti sopra elencati devono ottenere l'approvazione dell'Organismo di coordinamento dei soci, prima della definitiva approvazione della Assemblea dei soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci, allo scopo di facilitare l'espletamento delle proprie funzioni, può nominare un Comitato ristretto composto da tre componenti, presieduto dal Presidente dell'Organismo di coordinamento dei soci.

Il Comitato ristretto si riunisce almeno ogni tre mesi, i verbali delle sedute vengono resi pubblici a tutti i soci.

L'Organismo di coordinamento dei soci si riunisce, di norma almeno tre volte all'anno, alla convocazione provvede il suo Presidente con le stesse modalità previste dal presente Statuto per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Ogni socio, o più soci che nel loro insieme detengano una quota di capitale sociale di almeno l'1% (uno per cento), hanno il diritto di richiedere la convocazione dell'Organismo di Coordinamento dei soci indicando il relativo ordine del giorno.

La richiesta di convocazione dell'Organismo di coordinamento dei soci può essere formulata anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, per sottoporre questioni su cui ritiene opportuno si pronunci l'Organismo stesso.

Le deliberazioni dell'Organismo di coordinamento dei soci sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario..."

### **La definizione del modello**

Fatte queste necessarie premesse risulta di tutta evidenza che l'adozione di un sistema di gestione e controllo dei rischi deve essere incardinato avendo come punto di riferimento le caratteristiche dimensionali della società e i controlli già operanti sulla medesima. Non va poi dimenticata la particolarità del modello "in house", in base al quale il ruolo fondamentale di indirizzo e controllo deve essere istituzionalmente esercitato dai Comuni soci che devono essere i destinatari privilegiati delle informazioni riguardanti la gestione e l'emersione dei rischi d'impresa nella loro diversa origine e natura.

Qualunque sia la soluzione organizzativa adottata occorre prevedere che:

- la gestione dei rischi sia orientata a supportare gli organi di indirizzo e governo societario nel processo di definizione delle linee e degli obiettivi;

- il sistema di gestione dei rischi consenta di verificare in continuità che il perseguimento degli obiettivi sia coerente con i livelli di rischio pre-stabiliti;
- si attivi un processo virtuoso di individuazione dei nuovi rischi che consenta di facilitare la tempestiva definizione delle azioni di rimedio e monitoraggio;
- siano garantite le informazioni agli organismi deputati a realizzare il controllo analogo;
- la soluzione sia modellata sulla specifica realtà della società in funzione delle sue dimensioni.

Alla luce delle novità introdotte dal TU Partecipate è l'organo amministrativo che deve assicurare un processo di valutazione e di gestione del rischio, nelle sue diverse manifestazioni, correttamente disegnato sulla base delle effettive necessità della società e delle sue attività, definendo altresì gli eventuali aspetti regolamentari prevedendo un opportuno bilanciamento tra attività di monitoraggio e attività di revisione periodica con le reali dimensioni della società.

In considerazione della data di entrata in vigore del TU Partecipate (23 settembre 2016), l'Organo Amministrativo ha valutato la portata delle novità introdotte e l'impatto delle stesse in capo alla società al fine di delineare in modo coerente un processo di valutazione dei rischi.

La presente relazione contiene la consueta analisi dei rischi a cui la società risulta sottoposta, dalla quale è altresì possibile ottenere, sulla base dell'andamento storico degli ultimi 2 esercizi, integrato dalle informazioni del rendiconto finanziario, un'analisi sull'equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario della società:

- L'analisi della solidità è volta ad apprezzare la relazione che intercorre fra le diverse fonti di finanziamento (sia interne che esterne) e la corrispondenza fra la durata degli impieghi e delle fonti.
- L'analisi della liquidità esamina la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve, con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine.
- L'analisi della redditività accerta la capacità dell'azienda di produrre un reddito adeguato a coprire l'insieme dei costi aziendali e di generare un utile per la remunerazione del capitale investito.

### **Strumenti finanziari**

Ai sensi dell'art. 2428 comma 3 numero 6bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative all'utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, si specifica che non sussiste la fattispecie.

### **Attività di ricerca e sviluppo**

Nel corso dell'esercizio la Vostra società non ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo.

### **Investimenti**

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti di alcun genere.

### Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Ai sensi dell'art. 2497 e segg. c.c. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società od enti.

L'ente controllante detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale con il 98% delle azioni di Villa Serena S.p.a.

Si precisa che il comune di Galbiate nella sua qualità di Ente locale ha il potere di regolamentare le imposte e tasse comunali a cui è soggetta Villa Serena Spa.

Qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi tra Villa Serena Spa ed il Comune di Galbiate:

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
<b>Totale ricavi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposte e tasse (.I.M.U.)	52.236	52.607	-371
<b>Totali costi</b>	<b>52.236</b>	<b>52.607</b>	<b>-371</b>

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da norme nazionali e di natura regolamentare.

Al 31/12/2016 non esistono partite creditorie e debitorie.

### Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Riguardo alle informazioni richieste dall'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del Codice Civile, si precisa che la società non possiede azioni proprie o azioni/quote di società di società controllanti.

### Sedi secondarie

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si sottolinea che la società non utilizza sedi secondarie.

### Approvazione del bilancio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 così come presentato.

*L'Organo Amministrativo*

*TAGLIABUE MASSIMO CARLO*

Galbiate, 30 aprile 2017